



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sezione fallimentare

Il Giudice Delegato

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato ai sensi degli artt. 14 ter e ss. L. 3/2012 da CARRA STEFANO (CRRSFN69R27E438E) nato a Langhirano (PR) il 27.10.1969 e residente in Lesignano de' Bagni (PR), alla Via Cavo n. 53, con il patrocinio dell'avv. CLAUDIO BIANCHINI (BNCCLD83L09F839S) e dall'avv. GIOVANNA PELLEGRINI (PLLGNN81R68L109M), elettivamente domiciliato in Parma, Via Goito n. 16 presso lo studio dei difensori;

rilevato che:

- sussiste la propria competenza ;
- il ricorrente è debitore non fallibile in stato di sovraindebitamento;

visti gli art. 14 ter e 14 quinquies L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 ter in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma II lettere a) e b)

posto che:

a) il proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;

b) il proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

- la domanda risulta corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi II e III della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni,

corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché indicazione delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare);

- alla domanda, anche in esito alle verifiche disposte con decreto del 2 maggio 2022, risultano allegati come prescrive l'art. 14ter comma 3 L. 3/2012:

- l'inventario (o comunque documentazione equivalente) relativo a tutti i beni del ricorrente;

- nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;

- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

- il proponente ha prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale (art. 14ter comma V);

- non emergono elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 quinquies comma 1);

ritenuto :

- che alla luce dell'elenco riguardante le spese minime essenziali di vita, il limite di cui all'art. 14ter comma VI lett. b) concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione, possa essere stabilito , allo stato e fatte salve modifiche

per motivi sopravvenuti, in € 754,00 mensili (€ 9.046,00 annui), al netto delle imposte, ritenuto congruo l'importo indicato nella relazione dell'OCC;

- che il compenso complessivamente indicato dal professionista facente funzioni di OCC debba essere determinato con riguardo ai limiti fissati dagli art. 16 e 18 d.m. 202/2014 ;
- di confermare la nomina della dott.ssa DONATELLA DE DOMINICIS , già nominata quale OCC, quale Liquidatore, fermo restando che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali, ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva, e che, ricorrendo l'eadem ratio, dovrà trovare applicazione l'art. 107 comma 6 L. Fall., e quindi il Liquidatore potrà subentrare, se lo riterrà opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare;

visto l'art 14 quinquies L 3/2012;

P.Q.M.

- dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di CARRA STEFANO (CRRSFN69R27E438E) nato a Langhirano (PR) il 27.10.1969 e residente in Lesignano de' Bagni (PR), alla Via Cavo n. 53;
- conferma la nomina della dott.ssa DONATELLA DE DOMINICIS, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall., già nominata quale OCC, nel ruolo di Liquidatore;
- dispone che il compenso complessivamente indicato dal professionista facente funzioni di OCC venga determinato con riguardo ai limiti fissati dagli art. 16 e 18 d.m. 202/2014 ;
- dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 novies ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da

parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del Liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;

- esclude dalla liquidazione i redditi o altri guadagni del ricorrente, considerando nel suo complesso il nucleo familiare, fino al limite di € 754,00 mensili (€ 9.046 annui), al netto delle eventuali imposte;
- dispone che, ai sensi dell'art. 14 *undecies* l. n. 3/2012, i beni e i crediti sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione costituiscano oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;
- ordina, a cura del Liquidatore, la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Parma e su quello dell'IVG di Parma e la trasmissione ai creditori indicati nella domanda (art. 14 *quinquies* co. 2, lett. c);
- rileva che ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
- ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna al Liquidatore ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 *quinquies* comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione;

- manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Parma, 18 agosto 2022

Il Giudice Delegato

Enrico Vernizzi

